

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis tab B. del DPR 642/72

Repertorio numero 30684/15098

ATTO RICOGNITIVO E DI DEPOSITO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno sedici del mese di gennaio,

16 gennaio 2023.

In Milano, nel mio studio in via Manzoni n. 12.

Davanti a me **Monica De Paoli**, notaio in Milano ed iscritto al Collegio notarile di Milano, certa della identità personale della Comparente, si è personalmente costituita:

Lorena Enrica Boniardi, nata a Milano il 18 marzo 1960, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della

“FONDAZIONE ANTONELLA e MILENA BINI ONLUS”

con sede in Settimo Milanese, via Pirandello n. 19, codice fiscale 97645960150, iscritta al Registro Persone Giuridiche della Regione Lombardia al n. 2595 e all'Anagrafe Unica delle ONLUS (di seguito la “**Fondazione**”),

Premesso

- che la Fondazione, in quanto Onlus iscritta alla relativa anagrafe rientrava tra i soggetti tenuti ad adeguare lo statuto al D.Lgs. 117/2017 (“Codice del Terzo Settore” o “CTS”) ai sensi dell'art. 101, comma 2, del citato decreto, nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

- che con atto del 18 marzo 2021 n. 26625/12914 di mio repertorio registrato a Milano DPI, il 23 marzo 2021, al n. 23980 s. 1T la Fondazione deliberava di voler assumere a far data dall'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore la qualifica di Ente del Terzo Settore e di conseguenza di approvare il nuovo testo di statuto che recepiva le disposizioni del Codice del Terzo Settore, la cui efficacia era sospesa fino al realizzarsi delle condizioni di cui all'articolo 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, con l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, mantenendo fino a tale data efficacia il vigente statuto Onlus;

- che come affermato nella Massima n. 4 – Consiglio Notarile di Milano – Commissione Terzo Settore “*L'assunzione della delibera di un'associazione riconosciuta o di una fondazione, che intenda acquisire la qualifica di ETS, portante adeguamento dello statuto al Codice del Terzo settore, se assunta prima dell'avvio dell'operatività del RUNTS, può contenere delega al Presidente (o ad altri componenti dell'organo amministrativo) per depositare al notaio la documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo contabile, dopo l'avvio del Registro;*”

- che nella richiamata delibera, il Consiglio di Amministrazione conferiva alla Presidente tutti i più ampi poteri per dare attuazione alle deliberazioni assunte, autorizzandola ad adempiere ad ogni formalità presso i competenti uffici ed enti, in particolare interloquendo con l'Ufficio del Registro Unico di cui all'art. 45 del D.Lgs 117/2017, quando istituito, ai fini dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico degli Enti di Terzo Settore, nella sezione di cui all'art. 46, lett. g) del D.Lgs. 117/2017 e per i necessari adempimenti di cui all'art. 22 del citato decreto, ivi compreso quello di accettare e introdurre nelle assunte deliberazioni le eventuali modificazioni, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle

registrato a Milano DPI

il 26 gennaio 2023

al n. 5221 s. 1T

con euro 200,00

competenti autorità;

- che il RUNTS, con il decreto del 26 ottobre 2021 della Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese è divenuto operativo a partire dal 24 novembre 2021;
- che è intenzione della Fondazione procedere all'iscrizione nel suddetto registro;
- che, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione deve disporre di un patrimonio minimo di euro 30.000,00;
- che a tale fine il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha affidato l'incarico di predisporre una relazione di stima al 31 ottobre 2022 al Dott. Gianluca Giannone, nato Siracusa il 19 maggio 1981, codice fiscale GNN GLC 81E19 I754U, iscritto al Registro dei Revisori al n. 171594 con Decreto Ministeriale del 21 marzo 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 dell'1 aprile 2014.

Tutto ciò premesso

la Comparsa, nell'indicata qualità, dichiara che la Fondazione:

1. intende assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017, e di conseguenza di voler procedere, all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nella sezione di cui all'art. 46, lett. g) del D.Lgs. 117/2017 e tal fine precisando quanto segue:

- Titolari delle cariche e organi:

Consiglio di Amministrazione:

Lorena Enrica Boniardi, nata a Milano il 18 marzo 1960, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale BNR LNN 60C58 F205C, cittadina italiana, **Presidente del Consiglio di Amministrazione nominata in data 31 dicembre 2017;**

Bibiana Concetta De Luca, nata a Milano il 5 febbraio 1973, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale DLC BNC 73B45 F205C, cittadina italiana, **Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione nominata in data 31 dicembre 2017;**

Roberta Fiori, nata a Abbiategrasso il 3 agosto 1985, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale FRI RRT 85M43 A010T, cittadina italiana, **consigliere nominata in data 30 giugno 2017;**

Alessia Isidora Francesca De Luca, nata a Milano il 30 gennaio 1976, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale DLC LSS 76A70 F205P, cittadina italiana, **consigliere nominata in data 30 giugno 2017;**

Antonia Bini, nata a Milano il 13 giugno 1949, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale BNI NTN 49H53 F205M, cittadina italiana, **Presidente Onorario e consigliere nominata in data 30 giugno 2017;**

Sabrina Grassi, nata a Milano il 3 gennaio 1971, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale GRS SRN 71A43 F205G, cittadina italiana, **consigliere nominata in data 30 giugno 2017;**

Cristina Presutti, nata a Campobasso il 26 febbraio 1979, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale PRS CST 79B66 B519S, cittadina italiana, **consigliere nominata in data 31 dicembre 2017;**

Fabio Emanuele Restelli nato a Milano il 5 febbraio 1969, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale RST FMN 69B05 F205G, cittadino italiano, **consigliere nominato in data 30 giugno 2017;**

Organo di controllo, nominato in data 12 gennaio 2023

Lucio Bertoluzzi, nato a Milano il 6 luglio 1948, codice fiscale BRT LCU 48L06 F205W, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 5477, con decreto ministeriale del 12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U. n. 31BIS del 21 aprile 1995, cittadino italiano.

- Attività:

La Fondazione è ente non commerciale che svolge l'attività di cui alle lettere e) e i) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

- Statuto

La Fondazione è retta dallo statuto allegato sotto la lettera "B" al verbale del 18 marzo 2021 n. 26625/12914 di mio repertorio registrato a Milano DP I, il 23 marzo 2021, al n. 23980 s. 1T e che si allega al presente atto sotto la lettera "A" dando atto che, la denominazione, una volta iscritta al Registro Unico del Terzo Settore, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), sarà **"FONDAZIONE ANTONELLA e MILENA BINI ETS"** o per brevità anche **"FONDAZIONE BINI ETS"**;

2. intende mantenere la personalità giuridica, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 e, a tal fine, mi presenta la relazione di stima al 31 ottobre 2022 redatta dal Dott. Gianluca Giannone, nato Siracusa il 19 maggio 1981, codice fiscale GNN GLC 81E19 I754U, iscritto al Registro dei Revisori al n. 171594 con Decreto Ministeriale del 21 marzo 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 dell'1 aprile 2014. asseverata con verbale in data 13 gennaio 2023 al n. 30670 di mio repertorio che si allega al presente atto sotto la lettera "B", da cui si evince che la Fondazione ha un patrimonio netto pari a euro 1.915.000,00 e, pertanto, superiore al minimo richiesto dall'art. 22 sopra richiamato.

Io notaio ho ricevuto questo atto, da me letto alla Comparente che lo approva e con me notaio lo sottoscrive unitamente all'allegato "A", avendomi dispensato dalla lettura degli allegati, alle ore 15.00 quindici.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati da me e da persona di mia fiducia per due intere facciate e fin qui della presente.

F.to: Lorena Enrica Boniardi

Monica De Paoli

ALLEGATO "A" al n. 30684/15098 di repertorio

**STATUTO
DELLA
"FONDAZIONE ANTONELLA E MILENA BINI ETS"**

Art. 1 DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita, per volontà della Fondatrice, signora Antonia Bini detta Antonella, una Fondazione denominata

"FONDAZIONE ANTONELLA e MILENA BINI ETS"

per brevità anche **"FONDAZIONE BINI ETS"** (di seguito la **"Fondazione"**)

1.2 Essa è retta dal presente statuto conformemente alle disposizioni dettate dal Capo II del Titolo II del Libro I del Codice civile, dal DPR 361/2000, nonché dal D. Lgs. del 117/2017. Il logo distintivo della Fondazione è costituito da un'arca stilizzata a bordo della quale vi sono un cane, un gatto ed un pappagallino disegnati in colore blu, il tutto inserito in un ovale recante il motto: "L'ARCA DELLE CODE" e la denominazione "FONDAZIONE BINI", cui sarà aggiunto l'acronimo ETS una volta acquisita tale qualifica.

Art. 2 SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in **Settimo Milanese**.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione può, senza che ciò comporti mutamento dello Statuto, modificare la sede legale, individuare e modificare la sede operativa, principale, anche diversa dalla sede legale, istituire sedi secondarie.

Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 3 SCOPI E FINALITA'

3.1 La Fondazione, che opera in assenza di fini di lucro, è apartitica, intende perseguire - anche con l' eventuale azione diretta e personale dei propri partecipanti esclusivamente finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, , che si concretizzano negli scopi di tutela e valorizzazione della natura, nella promozione della cultura del rispetto dell'ambiente, nella tutela della salute e del benessere psicofisico degli animali, al fine di favorire il rispetto e la salvaguardia della biodiversità degli animali domestici e non ed il corretto rapporto tra gli animali, l'ambiente e l'uomo; essa si prende cura, in particolare, di animali d'affezione, domestici e da compagnia quali, a titolo esemplificativo, cani, gatti, uccelli, maltrattati, abbandonati o a rischio di abbandono.

3.2 La Fondazione, attraverso la sua attività, mira:

- a tutelare i diritti degli animali;
- a prevenire il maltrattamento degli animali;
- a prevenire il fenomeno dell'abbandono dell'animale;
- a fornire ricovero e cura ad animali abbandonati e maltrattati e ad incentivarne l'adozione.
- a migliorare la qualità di vita di minori, anche affetti da handicap o anziani attraverso l'interazione con l'animale (pet therapy);
- a educare al possesso responsabile i proprietari di cani, gatti ed altri animali d'affezione e da compagnia
- a promuovere la cultura del rispetto e la salvaguardia della biodiversità di

animali domestici e non, del corretto rapporto uomo-animale e della prevenzione dell'abbandono e del maltrattamento

ART. 4 ATTIVITÀ

4.1 Per il perseguimento dei suddetti scopi, la Fondazione si propone di operare nel settore di cui all'art. 5, comma 1, lettere e) e i) del D.Lgs 117/2017.

In particolare nel contesto e per il perseguimento dell'obiettivo della cura degli animali d'affezione e da compagnia abbandonati o maltrattati, la Fondazione svilupperà e realizzerà, anche in collaborazione con altri soggetti professionalmente qualificati e che condividano le finalità della Fondazione, specifici progetti finalizzati a:

- provvede a dare e/o reperire accoglienza in adeguate strutture a cani, gatti o altri animali d'affezione, domestici e da compagnia abbandonati o maltrattati, a fornire loro assistenza ed idonee cure, onde favorire il recupero di condizioni di salute, benessere e comportamentali, tali da consentire l'instaurazione di nuovi rapporti con l'uomo (affido e adozioni);
- sostenere e aiutare le persone che, per condizioni di bisogno o difficoltà, non possono, temporaneamente o definitivamente, tenere il proprio animale e prestare allo stesso idonee cure;
- prendersi cura direttamente e/o anche indirettamente, tramite idonee strutture di terzi, degli animali di persone decedute che all'uopo potranno effettuare un lascito alla Fondazione;
- favorire le adozioni degli animali d'affezione, domestici e da compagnia;
- attivare campagne di comunicazione, informazione e sensibilizzazione, in ogni ambito, per la tutela degli animali e dell'ecosistema.
- realizzare, attività ricreative o di recupero di minori, anche affetti da handicap o anziani attraverso l'interazione con l'animale (pet therapy), di educazione al possesso responsabile da parte dei proprietari di cani, gatti ed altri animali d'affezione e da compagnia, attività di educazione cinofila;
- realizzare eventi culturali, formativi e di promozione della cultura del rispetto e salvaguardia della biodiversità di animali domestici e non, del corretto rapporto uomo-animale e della prevenzione dell'abbandono e del maltrattamento.

4.2. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

4.3 Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione opererà secondo criteri di efficienza e di economicità, avendo cura, nell'utilizzare le risorse disponibili, di contenere al massimo le spese per la gestione amministrativa.

4.4. La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

4.5 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statutari; la Fondazione

può, ove ritenuto necessario od opportuno, promuovere la costituzione di detti enti;

- formare i soggetti che operano con la Fondazione o che sono coinvolti a di verso titolo nella attuazione delle finalità della Fondazione stessa;
- costituire ovvero partecipare ad altri enti che perseguano finalità e svolgano attività coerenti con quelle della Fondazione, in misura e con modalità tali da escludere una influenza dominante della Fondazione stessa sulle società, consorzi e/o enti predetti;
- stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine; l'acquisto o la locazione di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;
- stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;
- assumere prestiti dai fondatori, dai partecipanti, sostenitori e non, per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico;

ART. 5 PATRIMONIO E ONERI DI GESTIONE

5.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- Fondo di dotazione;
- Beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, specificamente destinati, dagli stessi donatori o con delibera del Consiglio di Amministrazione, a integrare il patrimonio;
- beni mobili e immobili che la Fondazione acquisirà per lo svolgimento delle sue attività istituzionali.

5.2 I beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio non possono essere impegnati per far fronte alle spese di gestione, se non con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, adottata a maggioranza assoluta.

La alienazione di beni facenti parte del patrimonio può essere disposta dal Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata a maggioranza assoluta, nella quale dovranno essere individuate le ragioni della alienazione e la destinazione del provento, che dovrà prioritariamente, e salve motivate ragioni di opportunità, rimanere destinato a integrazione del patrimonio.

Dei beni della Fondazione verrà predisposto apposito inventario, che sarà periodicamente aggiornato.

5.3 La Fondazione farà fronte agli oneri di gestione:

- con i proventi e ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- con le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio;
- con le somme derivanti da alienazione di beni patrimoniali che, con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, vengano destinati ad un uso diverso dall'incremento del patrimonio;
- con eventuali donazioni, disposizioni testamentarie, contributi di enti e persone fisiche non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- con contributi corrisposti dai Fondatori e dai partecipanti o con i fondi raccolti, anche in occasione od in relazione ad apposite iniziative, attività e manifestazioni;
- con eventuali appositi Fondi, costituiti da persone fisiche o giuridiche, e vincolati all'attuazione di uno specifico progetto e/o iniziative particolari, coerenti

con le finalità istituzionali della Fondazione;

- con eventuali eccedenze di rendiconto consuntivo destinate ad incrementare il fondo di gestione, al netto degli eventuali disavanzi di gestione emergenti dai rendiconti consuntivi;

5.4 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 6 FONDATORI

6.1 Sono **Fondatori originari** la signora Antonia Bini e tutti i soggetti, persone o enti, che hanno partecipato all'atto costitutivo della Fondazione.

6.2 La qualifica di Fondatori può essere attribuita, anche in via successiva rispetto all'atto costitutivo, dal Consiglio di Amministrazione, con decisione motivata, adottata con la maggioranza dei 2/3, a soggetti che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino a sostenere le attività della stessa, con apporti di beni mobili e immobili, somme di denaro o di altra natura, ritenuti dal Consiglio di Amministrazione idonei e rilevanti per la vita della Fondazione e per l'attuazione delle finalità della stessa.

6.3 Sempre con delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata con la maggioranza dei 2/3, la qualifica di fondatore può essere attribuita a soggetti, enti e/o persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, forniscono un apporto determinante, non solo di natura economica, al fine di poter realizzare specifici progetti di durata pluriennale e di particolare valore strategico per la Fondazione.

Con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, adottato anch'esso a maggioranza dei 2/3, il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire la natura e la entità degli apporti da richiedere ai fini della attribuzione della qualifica di fondatore e disporre la revoca della stessa per venir meno dell'apporto in funzione del quale è stata attribuita.

ART.7 PARTECIPANTI

7.1 Con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei 2/3, possono ottenere la qualifica di:

a) **Partecipanti sostenitori** le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi e delle attività dalla stessa poste in essere, mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con apporti rilevanti, anche in termini di conoscenze, di esperienza e di partecipazione diretta alla realizzazione delle attività della Fondazione.

b) **Partecipanti** le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione intendono concorrere al sostegno delle attività della stessa con un contributo, la cui misura è definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, a fronte del quale viene rilasciata una tessera di adesione alla Fondazione di durata annuale. Detti partecipanti, con la adesione alla Fondazione, si impegnano a supportare le attività della Fondazione stessa, secondo le proprie attitudini e disponibilità di tempo e di risorse economiche, con le modalità individuate dal Consiglio di Amministrazione, comunque, a titolo di volontariato.

La qualità di Partecipanti è preclusa a coloro che agiscono con obiettivi di lucro, per interessi ideologici o semplicemente conoscitivi e dunque in difformità dalle finalità che si prefigge la Fondazione.

7.2 Il consiglio di amministrazione, previa delibera di ammissione, provvede ad inserire i Partecipanti in un apposito elenco, che viene aggiornato con periodicità annuale.

I contributi dei Partecipanti, sostenitori e non, non sono rivalutabili e sono intrasmissibili.

Tra i Partecipanti vige una disciplina uniforme del rapporto; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita della Fondazione.

7.3 La qualifica di Partecipante si perde a seguito di decadenza, dichiarata dal Consiglio di Amministrazione con apposita motivata delibera approvata, a maggioranza dei 2/3 nei seguenti casi:

- per il venir meno in capo al Partecipante dei requisiti morali o di coerenza con le finalità della Fondazione;
- per il venir meno dell'apporto in funzione del quale la qualifica è stata attribuita;
- per lo svolgimento di attività in contrasto o in conflitto di interesse con la Fondazione;
- per rinuncia alla qualifica della quale il Consiglio di Amministrazione prende atto;
- per il mancato versamento della quota di adesione per due anni consecutivi. I Partecipanti, anche se decaduti o comunque cessati, restano obbligati ad adempiere alle obbligazioni eventualmente pendenti con la Fondazione e non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti.

7.4 I Partecipanti che intendano dimettersi, dovranno presentare per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno; in difetto saranno considerati Partecipanti anche per l'anno successivo, ed obbligati al pagamento della quota annuale, se prevista.

7.5 Il Partecipante che cessi per qualunque ragione (decadenza, dimissioni, decesso), non ha diritto al rimborso di quanto versato a qualunque titolo.

7.6 I Partecipanti esercitano le proprie prerogative con le modalità previste nel presente Statuto e secondo le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione. Tutti i Partecipanti hanno diritto di voto per la nomina dei propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione di cui all'art.9.

ART. 8 ORGANI DELLA FONDAZIONE

8.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- l'Organo di Controllo;

ART. 9 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE

9.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto:

a) dalla Fondatrice Antonia Bini, quale componente a vita, e

b) da ulteriori 5, 7 o 9 membri individuati, come segue:

- 3, 4 o 5 componenti designati dai Fondatori riconosciuti ai sensi dell'art. 9 nel caso di Consiglio di Amministrazione sia composto rispettivamente da 5, 7 o 9 membri;
- 2, 3 o 4 componenti designati dai Partecipanti, di cui almeno uno scelto fra

soggetti dotati di titoli professionali conseguiti nella Facoltà di Veterinaria, oppure in scienze naturali, biologia, scienze agrarie o forestali o comunque con comprovate conoscenze e/o esperienze nella cura degli animali o nella gestione di rifugi per animali, nel caso di Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente da 5, 7 o 9 membri.

9.2 Il numero dei Consiglieri di cui al precedente punto b) viene stabilito dal Consiglio in scadenza che provvede a richiedere ai Fondatori e ai Partecipanti di provvedere alla nomina dei consiglieri di propria competenza almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato.

9.3 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi del precedente articolo 9.1 lett. b) nel corso di mandato, il Consiglio dovrà richiedere al soggetto che ha nominato il consigliere venuto meno, di provvedere alla nomina di un nuovo consigliere che resterà in carica sino alla scadenza naturale del mandato del Consigliere sostituito.

9.3 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso del consigliere a vita, il Consiglio sarà composto dai solo componenti di cui al precedente articolo 9.1. lett. b).

9.4 Qualora i Fondatori e i Partecipanti non provvedano alla nomina dei membri di propria competenza ai sensi dei precedenti punti 9.2 e 9.3 decorsi 60 giorni dalla richiesta ovvero qualora vengano meno i Fondatori o i Partecipanti, i consiglieri verranno nominati per cooptazione dal Consiglio stesso.

9.5 Il Consiglio dura in carica 4 esercizi fino alla riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio di mandato e i componenti dello stesso possono essere rinnovati.

9.6 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART.10 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE- POTERI

10.1 Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- a) nomina tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente della Fondazione;
- b) nomina, se lo ritiene necessario, un Direttore della Fondazione, stabilendo la durata dell'incarico, le attribuzioni e il compenso da riconoscere allo stesso;
- c) approva il bilancio annuale, sia preventivo che consuntivo;
- d) approva i programmi di attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- e) adotta la "carta dei valori" cui va ispirata l'attività della Fondazione e quella dei soggetti a diverso titolo coinvolti nella attività stessa.
- f) delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni, contributi ed elargizioni in genere;
- g) delibera i Regolamenti interni e gli indirizzi fondamentali sull'attività della Fondazione;
- h) delibera l'ammissione dei Fondatori e dei Partecipanti, nonché la decadenza di questi ultimi;
- i) approva, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei propri componenti, le modifiche allo Statuto;
- j) delibera in ordine all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dal successivo

art. 23;

- k) istituisce, ove lo ritenga opportuno, eventuali organismi tecnici e consultivi, definendo la composizione e i compiti degli stessi;
- l) delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati;
- m) delibera l'acquisto di beni e servizi nonché l'assunzione del personale e/o di collaboratori esterni;
- n) delibera, determinandone la misura, entro i limiti di cui all'art. 8 del D.lgs 117/2017, i rimborsi delle spese e i compensi individuali ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- o) ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- p) può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- q) delibera a maggioranza assoluta la alienazione dei beni facenti parte del patrimonio o l'impegno degli stessi per fare fronte alle spese di gestione.
- r) può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

10.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

ART. 11 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – RIUNIONI

11.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente. L'avviso di convocazione, con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere inviato con qualunque mezzo scritto che dia prova dell'avvenuta ricezione ai Consiglieri e all'Organo di Controllo almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

11.2 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

11.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno tre volte all'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

Alle riunioni partecipa l'Organo di Controllo.

11.4 Le riunioni del Consiglio sono tenute presso la sede legale della Fondazione o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le adunanze del Consiglio possono svolgersi anche in videoconferenza o teleconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri ed alle seguenti condizioni di cui si deve dare atto nei verbali:

- che sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione de-

interventuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere, trasmettere documenti.

11.5 Il Consiglio delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.6 Sono adottate con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti del Consiglio le deliberazioni di cui alla lettere h), i), j) dell'art. 10 e con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio la decisione di cui alla lettera q) dell'art. 11.

11.7 In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della seduta.

11.8 I componenti del Consiglio di Amministrazione, che non intervengono alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti, con delibera del Consiglio stesso. Della dichiarazione di decadenza verrà data comunicazione al designante ai fini della sostituzione del consigliere dichiarato decaduto.

I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario e firmati da questi e dal Presidente, o da chi ne ha fatto le veci, sono approvati nella prima seduta successiva.

ART.12 IL PRESIDENTE

12.1 Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti

12.2 Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione, con facoltà di rilasciare procure, anche alle liti, e sovrintende l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione.

Esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli vengono delegate dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso per la ratifica nella prima seduta successiva.

12.3 In caso di sua assenza o di impedimento, i poteri del Presidente sono assunti dal Vice Presidente e, in caso di impedimento o assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per nomina, ovvero ancora, in caso di parità di anzianità di nomina, dal Consigliere più anziano per età.

ART. 13 IL DIRETTORE

13.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore, scegliendolo tra persone di elevata qualificazione professionale e in possesso di idonei titoli professionali, di comprovata esperienza e di un profilo coerente con le finalità della Fondazione.

13.2 Spetta al Consiglio di Amministrazione stabilire la durata dell'incarico, le attribuzioni ed il compenso nel rispetto dei limiti sanciti dal D.Lgs. 117/2017

Spetta al Direttore sovrintendere all'organizzazione e alla gestione della Fondazione, partecipare, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio e assistere alle riunioni degli organismi e Comitati eventualmente istituiti.

Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di

Amministrazione.

ART. 14 ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

14.1 L'Assemblea dei Partecipanti viene convocata, almeno due volte l'anno dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e delibera a maggioranza dei propri componenti. Essa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Partecipanti in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

14.2 All'assemblea dei Partecipanti spetta il compito di eleggere i componenti del consiglio di amministrazione ai sensi del precedente articolo 9.

L'Assemblea dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi, obiettivi e progetti della Fondazione, già delineati, ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo.

14.3 Ogni Partecipante può farsi rappresentare in assemblea da altro partecipante con delega. Ogni partecipante non può ricevere più di due deleghe.

14.4 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora sia necessario od opportuno, il Consiglio di amministrazione può nominare un comitato organizzatore dell'assemblea, delegando allo stesso i poteri necessari con proprio provvedimento.

ART. 15 ORGANO DI CONTROLLO E LA REVISIONE LEGALE

15.1 L'Assemblea dei Partecipanti nomina un organo di controllo, anche monocratico, ai sensi di quanto previsto nell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

15.2 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

15.3. L'Organo di controllo svolge le funzioni ed i compiti di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, oltre alle funzioni che ad esso siano assegnate da altre disposizioni di legge.

15.4. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, diviene obbligatorio nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo può esercitare anche tali compiti, ove sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

15.5. L'Organo di Controllo resta in carica quattro esercizi sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina e comunque sino all'accettazione dell'incarico del successore.

15.6. L'Organo di Controllo ha diritto di partecipare ed intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Alle riunioni dell'Organo di controllo si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 11.

ART.16 ESERCIZIO-CONTABILITÀ-BILANCI

16.1 Gli esercizi della Fondazione hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

16.2 Alla fine di ogni esercizio, ed entro centoventi giorni da tale data, salva la possibilità di un maggior termine di centottanta giorni quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.

117/2017.ed il rendiconto preventivo dell'esercizio in corso, previo parere consultivo, non vincolante, dell'Assemblea dei Partecipanti. Il bilancio viene depositato ai sensi di legge.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

16.4 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 17 ESTINZIONE

17.1 La Fondazione si estingue:

- in caso di raggiungimento degli scopi o di comprovata impossibilità del raggiungimento degli stessi;
- a seguito del venir meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero quando questi non siano più sufficienti per realizzare gli scopi.

17.2 In tali ipotesi, il Consiglio di Amministrazione delibera l'estinzione della Fondazione a maggioranza dei 2/3 e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

17.3 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio della Fondazione che residua, esaurita la liquidazione, deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 18 NORMA DI RINVIO

18.1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017, del Codice Civile e le disposizioni attuative dello stesso nonché le altre norme di legge in materia, in quanto applicabili.

F.to: Lorena Enrica Boniardi

Monica De Paoli

Gianluca Giannone
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Piazza Carlo Mirabello, 2-20121 Milano

**RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO
DELLA "FONDAZIONE ANTONELLA E MILENA BINI ONLUS"**

1. Premessa

Il sottoscritto Gianluca Giannone, nato a Siracusa (SR), il 19/05/1981, codice fiscale GNN GLC 81E19 I754U, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al numero 171594, Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano al numero 8905, con studio in Milano (MI), Piazza Carlo Mirabello n° 2, ha ricevuto incarico da Lorena Enrica Boniardi, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della "FONDAZIONE ANTONELLA e MILENA BINI ONLUS"

con sede in Settimo Milanese, via Pirandello n. 19, codice fiscale 97645960150, iscritta al Registro Persone Giuridiche della Regione Lombardia al n. 2595 e all'Anagrafe Unica delle ONLUS, di redigere la relazione di stima dell'intero patrimonio della Fondazione.

2. Cenni Storici e Descrizione della Fondazione

La Fondazione è stata costituita, per volontà della fondatrice signora Antonia Bini con atto del Notaio Dr.ssa Francesca Gasparro, il 18 gennaio 2013 Rep. n. 23089/15700 registrato a Milano 5 - Atti Pubblici il 25 gennaio 2013 al n.772 Serie IT.

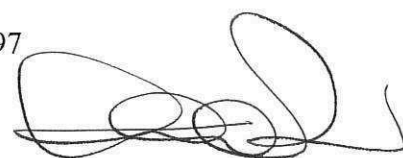
Il consiglio di amministrazione è composto da:

Lorena Enrica Boniardi	Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Bibiana Concetta De Luca	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Roberta Fiori	consigliere;
Alessia Isidora Francesca De Luca	consigliere;
Antonia Bini	Presidente Onorario e consigliere;
Sabrina Grassi	consigliere;

e-mail: gianluca.giannone@studiobellavite.it
pec: gianlucagiannone@pec.it

C.F. GNNGLC81E19I754U – P IVA 01741400897

Gianluca Giannone



Gianluca Giannone
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Piazza Carlo Mirabello, 2-20121 Milano

Cristina Presutti
Fabio Emanuele Restelli

consigliere;
consigliere;

La Fondazione, che opera in assenza di fini di lucro, è apartitica e intende perseguire anche con l'eventuale azione diretta e personale dei propri partecipanti finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, che si concretizzano negli scopi di tutela e valorizzazione della natura, nella promozione della cultura del rispetto dell'ambiente, nella tutela della salute e del benessere psicofisico degli animali, al fine di favorire il rispetto e la salvaguardia della biodiversità degli animali domestici e il corretto rapporto tra gli animali, l'ambiente e l'uomo; essa si prende cura, in particolare, di animali d'affezione, domestici e da compagnia quali, a titolo esemplificativo, cani, gatti, uccelli, maltrattati, abbandonati o a rischio di abbandono. La Fondazione, attraverso la sua attività, mira:

- a tutelare i diritti degli animali;
- a prevenire il maltrattamento degli animali;
- a prevenire il fenomeno dell'abbandono dell'animale;
- a fornire ricovero e cura ad animali abbandonati e maltrattati e ad incentivarne l'adozione;
- a migliorare la qualità di vita di minori, anche affetti da handicap o anziani attraverso l'interazione con l'animale (pet therapy);
- a educare al possesso responsabile i proprietari di cani, gatti ed altri animali d'affezione e da compagnia;
- a promuovere la cultura del rispetto e la salvaguardia della biodiversità di animali domestici e non, del corretto rapporto uomo-animale e della prevenzione dell'abbandono e del maltrattamento.

Per il perseguimento dei suddetti scopi, la Fondazione si propone di operare nel settore di cui all'art. 5, comma 1, lettere e) e i) del D.Lgs 117/2017.

e-mail: gianluca.giannone@studiobellavite.it
pec: gianlucagiannone@pec.it
C.F. GNNGLC81E19I754U – P. IVA 01741400897

3. Criteri di valutazione

La presente relazione di stima è redatta ai fini dell'iscrizione della Fondazione ANTONELLA e MILENA BINI ONLUS al RUNTS (Registro Unico Terzo Settore) ed ha per oggetto la stima dell'intero patrimonio affinché l'esperto incaricato verifichi che lo stesso non sia inferiore all'effettivo patrimonio risultante della Fondazione cosicché non si possa avere una sopravvalutazione del patrimonio tale da trarre in inganno i futuri eventuali creditori e finanziatori.

In tale ottica, al fine di espletare nel modo più corretto l'incarico ricevuto, per redigere la relazione di stima si è provveduto a verificare la consistenza delle poste attive e passive e la loro eventuale espressione a valori correnti, ove il valore contabile non fosse ritenuto congruo della situazione patrimoniale aggiornata al 31/10/2022.

A tal fine sono stati adottati i seguenti *criteri generali di valutazione*:

- Le DISPONIBILITA' LIQUIDE sono assunte al valore nominale;
- I CREDITI sono indicati al valore di presumibile realizzo;
- Le IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI sono valutate mediante l'imputazione dei costi e delle spese sostenute e direttamente imputabili alle singole immobilizzazioni.
- Le IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE sono valutate al valore nominale che coincide con il costo di acquisto;
- I DEBITI sono assunti al loro valore nominale che rappresenta il costo di estinzione.

In virtù dei *criteri generali di valutazione* si intende conseguire una valutazione oggettiva e riscontrabile del patrimonio della Fondazione, mediante appunto una *stima analitica a valori correnti di sostituzione*; analitica: perché effettuata distintamente per ciascun elemento del patrimonio; a valori correnti: perché basata sui prezzi di mercato del momento; di sostituzione: perché l'ipotesi di base è quella del riacquisto (o della riproduzione) per elementi attivi e della rinegoziazione per quelli passivi.



Gianluca Giannone

4. Stima del Patrimonio della Fondazione

In esecuzione dell'incarico ricevuto, il sottoscritto ha esaminato gli atti ed i documenti amministrativi, sulla base dei quali è stato possibile desumere la seguente situazione patrimoniale alla data del 31 ottobre 2022. Al fine della stima del Patrimonio si sono assunti quali dati di base quelli risultanti dalla Situazione Patrimoniale al 31.10.2022 (ALLEGATO N. 1).

Pertanto, si procede all'analisi dei saldi delle singole voci adottando le seguenti rettifiche:

BI) Immobilizzazioni Immateriali

Descrizione	Saldo al 31.10.2022	Rettifiche (Rival./Sval.)	Valore corrente
▪ Spese polo zooantropologico	838.623	0	838.623
Totale	838.623	0	838.623

Trattasi di migliorie su beni di terzi, relativi agli investimenti per la creazione del polo zooantropologico nel Comune di Settimo Milanese, sono ammortizzati in base alla durata della concessione pubblica, firmata in data 04 luglio 2019 e con durata di 15 anni, prorogabile mediante richiesta scritta per altri 5 anni. E' stata applicata l'aliquota del 7,14%.

B.III) Immobilizzazioni finanziarie

Descrizione	Saldo al 31.10.2022	Rettifiche (Rival./Sval.)	Valore corrente
▪ Investimenti	1.007.975	0	1.007.975
Totale	1.007.975	0	1.007.975

La voce si riferisce al portafoglio investimenti della Fondazione detenuto in regime di risparmio amministrato presso Banca Intesa San Paolo.

Gianluca Giannone
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Piazza Carlo Mirabello, 2-20121 Milano

C.II) Crediti

Descrizione	Saldo al 31.10.2022	Rettifiche (Rival./Sval.)	Valore corrente
▪ Crediti verso altri	3.517	0	3.517
Totale	3.517	0	3.517

In particolare i "Crediti verso altri" sono costituiti da anticipi fornitori.

C.IV) Disponibilità liquide

Descrizione	Saldo al 31.10.2022	Rettifiche	Saldo di valutazione
▪ Depositi bancari e postali	71.784	0	71.784
▪ Assegni	0	0	0
▪ Denaro e altri valori in cassa	3.463	0	3.463
Totale	75.247	0	75.247

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data del 31.10.2022.

A) Patrimonio Netto

Descrizione	Saldo al 31.10.2022	Rettifiche	Saldo di valutazione
▪ Fondo di dotazione	57.000	0	57.000
▪ Riserva vincolata	1.636.266	0	1.636.266
▪ Fondo di gestione	210.995	0	210.995
▪ Riserve accantonate negli esercizi precedenti	99.860		99.860
▪ Disavanzo del periodo	-85.243	0	-85.243
Totale	1.918.878	0	1.918.878

e-mail: gianluca.giannone@studiobellavite.it
pec: gianlucagiannone@pec.it
C.F. GNNGLC81E191754U – P. IVA 01741400897



Gianluca Giannone

Gianluca Giannone
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Piazza Carlo Mirabello, 2-20121 Milano

Il saldo rappresenta il valore contabile del Patrimonio netto alla data del 31.10.2022 che si assume senza alcuna rettifica.

D) Debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12	Totale
Debiti verso istituti di previdenza	344	0	344
Debiti verso altri	6.059	0	6.059
Debiti tributari	83	0	83
Totale	6.486	0	6.486

Sulla base di quanto sin qui esposto si procede alla determinazione del "Patrimonio della Fondazione" riepilogando di seguito tutti i valori sopra determinati:

A) ATTIVO	Valore contabile	Rivalutazioni e Svalutazioni	Valore corrente
Immobilizzazioni immateriali	838.623	0	838.623
Immobilizzazioni finanziarie	1.007.975	0	1.007.975
Crediti verso altri	3.517	0	3.517
Disponibilità liquide	75.247	0	75.247
Totale Attivo	1.925.362	0	1.925.362
B) PASSIVO			
Debiti	6.486	0	6.486
Totale Passivo	6.486	0	6.486
PATRIMONIO FONDAZIONE RIVALUTATO (A-B)	1.918.876	0	1.918.876
Arrotondamento	-3.876		
PATRIMONIO NETTO	1.915.000		

e-mail: gianluca.giannone@studiobellavite.it
pec: gianlucagiannone@pec.it
C.F. GNNGLC81E19I754U – P. IVA 01741400897

Gianluca Giannone
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Piazza Carlo Mirabello, 2-20121 Milano

Dalla esemplificazione esposta, pertanto, il “Patrimonio della Fondazione” può essere stimato pari ad € 1.915.000.

5. Conclusioni

In conclusione sulla base della descrizione dei beni esposta e dei criteri di valutazione adottati, tenendo conto che successivamente al 31.10.2022 (data di riferimento) non risulta che si siano verificati ai fini valutativi fatti di rilievo, il sottoscritto dichiara che il Patrimonio della Fondazione ANTONELLA e MILENA BINI ONLUS è stato ragionevolmente stimato in:

Euro	1.915.000	(unmilionenoveventaquindicimila/00)
-------------	------------------	--

SI ATTESTA CHE

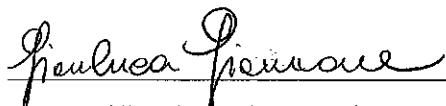
alla data del 31 ottobre 2022 il valore del Patrimonio della Fondazione ANTONELLA e MILENA BINI ONLUS è almeno pari a 1.915.000 e pertanto superiore al minimo richiesto dall'art. 22 del D.Lgs. 117/2017.

Il valore del Fondo di dotazione è di euro 57.000.

Con l'indicazione di tale risultato ritengo di aver portato a termine l'incarico conferitomi dalla Fondazione ANTONELLA e MILENA BINI ONLUS.

Milano li 10 gennaio 2023

FIRMA


(Gianluca Giannone)

e-mail: gianluca.giannone@studiobellavite.it
pec: gianlucagiannone@pec.it
C.F. GNNGLC81E19I754U – P. IVA 01741400897



BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2022 al 31/10/2022

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	838.623,36	23		CAPITALE E RISERVE	1.904.260,34
03.05		SPESE PLURIENNALI	838.623,36	23.01		CAPITALE E RISERVE	1.904.260,34
*03.05.51		Spese polo zooantropologico Settimo	838.623,36	23.01.01		Capitale sociale	1.904.260,34
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.000,00	23.01.01.01		Fondi per la realizzazione rifugio	1.636.265,58
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.000,00	23.01.01.03		Fondo di Dotazione	57.000,00
05.07.09		Automezzi	19.000,00	23.01.01.05		Fondo di Gestione	210.994,76
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.007.975,30	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	99.860,22
07.05		TITOLI D'INVESTIMENTO	1.007.975,30	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	99.860,22
07.05.01		Titoli a reddito fisso	57.975,30	25.01.01		Utile portato a nuovo	99.860,22
07.05.07		Quote di fondi comuni d'investimento	950.000,00	25.01.01.09		Utile portato a nuovo	99.860,22
15		CREDITI VARI	6.517,72	35		CONTI ERARIALI	83,12
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	6.516,97	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	83,12
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	3.516,97	35.03.01		Erario c/riten. su redd. lav. dipend. e ass	34,84
15.01.21		Carta prepagata N.270065685	3.000,00	35.03.05		Erario c/rit. redd. lav. aut., agent. rapp.	48,28
15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	0,75	37		ENTI PREVIDENZIALI	344,10
15.07.09		Personale c/arrottondamenti	0,75	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	344,10
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	72.247,17	37.01.01		INPS dipendenti	344,10
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	71.783,66	39		ALTRI DEBITI	6.058,92
19.01.01		Banca c/c	71.783,66	39.05		DEBITI VARI	5.247,92
	2	Banca PayPal	1.618,51	39.05.51		Debiti diversi verso terzi	5.247,92
	1	INTESA SAN PAOLO	70.165,15	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	811,00
19.03		CASSA	463,51	39.07.01		Personale c/retribuzioni	811,00
19.03.03		Cassa contanti sede	463,51	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	19.000,00
35		CONTI ERARIALI	0,10	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	19.000,00
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	0,10	41.09.07		F.do ammortamento automezzi	19.000,00
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,10				
		Totale Attività	1.944.363,65			Totale Passività	2.029.606,70
		Perdita del periodo	85.243,05				
		Totale a pareggio	2.029.606,70				



Gianluca Griemore

Repertorio numero 30640

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno tredici del mese di gennaio,

13 gennaio 2023.

In Milano, nel mio studio in via Manzoni n. 12.

Avanti a me dottoressa **Monica De Paoli**, notaio residente a Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano

è comparso:

Gianluca Giannone, nato Siracusa il 19 maggio 1981, codice fiscale GNN GLC 81E19 I754U, iscritto al Registro dei Revisori al n. 171594 con Decreto Ministeriale del 21 marzo 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 dell'1 aprile 2014.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi presenta la relazione peritale che precede e mi chiede di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla fattami richiesta, deferisco il giuramento al comparente, previa ammonizione sulle conseguenze delle dichiarazioni false o reticenti e sull'obbligo di dichiarare la verità.

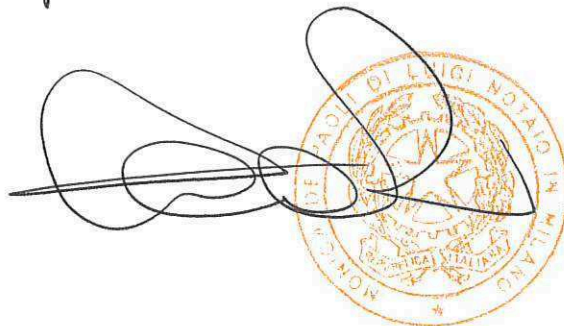
Il comparente presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula:

"Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatomi e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".

Richiesto ho ricevuto il presente atto, da me letto al comparente, che lo approva e con me notaio lo sottoscrive.

Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato da me e da persona di mia fiducia per una facciata fin qui.

Gianluca Giannone



Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale *(dotata di certificato di validità fino al 7 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority)*, che la presente copia *(rilasciata in esenzione da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis tab. B. del D.P.R. 642/72)*, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 27 ventisette gennaio 2023 duemilaventitré.



Firmato digitalmente da
MONICA DE PAOLI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154